

versutias, eos Principibus suis coadunavit. Ecco fin dove giungeva allora il confine del Regno d'Italia, o dell'Imperio Romano, veggendosi ancora da ciò confermati gli atti dispotici fatti prima in quelle stesse parti da Arrigo II. il Santo. E pure leggiamo nel preteso Diploma d'esso Arrigo *cunctum Ducatum Beneventanum, Capuam &c.* come Stati donati, o confermati alla Chiesa Romana. Nella stessa guisa esso Corrado, e Arrigo III. suo Successore, ed altri susseguenti Cesari, concessero al Vescovo d'Ascoli nel 1037. 1045. &c. il gius del mercato, del battere Moneta, *U quicquid ad Regiam censuram U potestatem nostram pertinet &c. U omne servitium, quod Milites deberent facere Mibi, U meis Nunciis, U ad Marchiones de eorum Castra infra Episcopatum sita &c.* siccome apparisce da i Diplomi Cesarei riferiti dall'Ughelli (a). Ascoli è nel Piceno, e si comprendeva nel Ducato Spoletano. Eccolo allora de gli Augusti, quantunque si voglia, che Arrigo II. nel 1014. domasse o confermasse *cunctum Spoletanum Ducatum* alla S. Sede. Così lo stesso Corrado nel 1028. diede al Vescovo di Sarfina nella Romagna l'Investitura d'alcune Castella e Beni, posti in territorio *Sassenatensi, U infra Comitatum Bobiensem, U in territorio Feretrano, U in Casenati Comitatu*, e in altri luoghi della Romagna (b). E nell'Anno medesimo per attestato del Rossi (c) confermò all'Arcivescovo di Ravenna i suoi Stati, *dilatando ad utrumque mare*, e nominando in esso *omnes Civitates, U Castella* della Chiesa Ravennate, fra le quali si può credere compreso Comacchio, perchè si vede poi enunziato nelle conferme da i susseguenti Augusti. Nè dica l'Oppositore (d), non trovando che rispondere alla folla e concordia di tante notizie, quello, ch'egli ha detto altrove, cioè *dover noi provare, che questi ed altri atti avesser prodotto il giusto e real Possesso in nome dell'Imperio, e che non fossero fatti, ma diritti &c.* I Giudici saggi ridono a tali pretensioni sapendo, che a noi non tocca tal pruova. Oltre di che i documenti, e gli Scrittori d'allora parlano chiaro, e non tratta Corrado, nè gli Augusti d'allora, da usurpatori di quel della Chiesa; e però seguita quinci, che o non hanno buon fondamento certi Diplomi decantati dagli Oppositori, ovvero che bisogna spiegarli secondo la nostra sentenza, col conchiudere in fine, che gli Augusti erano per quei tempi supremi, legittimi, e pacifici Signori e Possessori di Comacchio, e dell'Esarcato, e non già i Sommi Pontefici.

CAP.

(a) Ital. Sac. T. 1. pag. 496.
 (b) *Ibid.* T. 2. pag. 707.

(c) Hist. Rav. Append. pag. 813.
 (d) Dif. II. C. 56. pag. 150.